



BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE AGLI ENTI RELIGIOSI DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA QUOTA DEL 7% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTROITATI DAL COMUNE SANTARCANGELO DI ROMAGNA NELLE ANNUALITA' 2019-2020 (in esecuzione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 849/98 e della deliberazione della Giunta Comunale. n. 55 del 15/06/2011).

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente bando, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 15/06/2011, disciplina i criteri di riparto delle somme introitate, le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi per la realizzazione di interventi di nuova costruzione o ripristino degli edifici destinati ad attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici, nonché per l'acquisizione di aree/immobili individuati dagli strumenti urbanistici comunali quali attrezzature di interesse collettivo destinate al culto o collocati in Ambiti in cui risultano ammessi gli usi ascrivibili ad "attrezzature religiose".

Ai fini del presente bando, ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale n. 849/98, per attrezzature religiose si intendono "gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive".

Il presente bando è pubblicato per 30 giorni consecutivi dal 28/12/2021 al 27/01/2022 presso l'Albo Pretorio comunale, in via telematica attraverso il sito internet del Comune e avviso della sua pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale.

ART. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

I soggetti che possono beneficiare del contributo sono le confessioni religiose riconosciute tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici dallo Stato Italiano.

Per gli Enti appartenenti alla Chiesa Cattolica le richieste sono avanzate dal rappresentante della Diocesi di Rimini, mentre per le altre confessioni religiose provvedono i rappresentanti ufficiali del culto.

I soggetti che non hanno mai beneficiato del presente contributo presentano idonea documentazione attestante i requisiti sopra indicati e più precisamente: atto costitutivo, statuto (se esistente), documento giuridicamente valido attestante il riconoscimento dell'ente religioso richiedente da parte dello Stato Italiano nonché idonea documentazione attestante la titolarità del medesimo soggetto a rappresentare l'Ente religioso di riferimento.

Tali soggetti, così come gli Enti religiosi da essi rappresentati, devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la normativa vigente.

ART. 3 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMESSE A CONTRIBUTO

Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di interventi:

1. acquisizione di aree/immobili destinati dagli strumenti urbanistici comunali ad attrezzature religiose, con costituzione di vincolo di destinazione d'uso per venti anni dall'erogazione del contributo. Le aree/immobili in questione sono destinati e vincolati, come detto, a edifici di culto e ad attività ecclesiali al servizio della comunità dei fedeli.
2. costruzione o ripristino degli edifici di proprietà, piena o superficiaria, degli Enti religiosi beneficiari, destinati ad attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici e con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria.

Per la puntuale descrizione degli interventi edilizi si fa qui espresso riferimento all'allegato alla Legge Regionale 20/2000 e s.m.i.:

1. Opere di manutenzione straordinaria
Trattasi di opere "volte a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, a realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, ad adeguare e attrezzare gli spazi aperti"
2. Opere di risanamento conservativo
Trattasi di opere "volte ad assicurare la funzionalità dell'organismo, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali"
3. Opere di ristrutturazione edilizia
Trattasi di opere "volte a trasformare gli edifici e a ottenere organismi edilizi in parte o in tutto diversi dai precedenti purché all'interno della sagoma planivolumetrica preesistente e sulla medesima area di sedime"
4. Nuova costruzione

Gli interventi proposti devono essere realizzati nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente e di ogni altro adempimento di legge ad essa correlata.

Gli interventi proposti devono essere corredati dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente ed eseguiti entro e non oltre i termini temporali previsti dalla stessa normativa, ai sensi della Legge Regionale 15/2013 e successive modifiche.

Dovrà essere altresì eventualmente richiesto o dichiarato il mutamento di destinazione d'uso in coerenza con i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 1.

ART. 4 – TIPOLOGIA DI SPESE FINANZIABILI E DEFINIZIONE DEL TETTO DI SPESA AMMESSO

Sono finanziabili esclusivamente le spese relative alla realizzazione delle opere documentate da regolari fatture quietanzate.

Sono finanziabili le spese sostenute per l'acquisizione di aree/immobili, quali risultanti dall'atto pubblico di compravendita regolarmente trascritto, se accompagnate da atto d'obbligo bilaterale di costituzione di vincolo di destinazione d'uso di anni venti, regolarmente trascritto, a cura e spese della proprietà, presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Nell'ambito di tale limite percentuale non sono finanziabili le spese che già godano di contributi o sovvenzioni in genere da parte di altri enti o soggetti di diritto pubblico; diversamente, gli importi delle spese altrimenti finanziate vengono detratti dall'importo ammissibile a contributo.

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

I soggetti interessati fanno pervenire apposita istanza al Comune entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando.

A tal fine utilizzano il modulo ad esso allegato (n. 1) che sarà reso scaricabile dai siti internet del Comune di Santarcangelo di Romagna e disponibile presso lo Sportello Unico per l'Edilizia – Piazza Ganganelli 1– nei seguenti orari: mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Tale istanza ha le caratteristiche di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

L'istanza è accompagnata dalla documentazione di cui all' art. 2, e dalla documentazione delle spese effettivamente sostenute aventi le caratteristiche di cui all' art. 8, da trasmettere via PEC all'indirizzo comunale pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it.

ART. 6 – CRITERI DI RIPARTO

Le somme annualmente introitate (plafond) sono così ripartite:

- l'85% dell'intera quota agli Enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica situati all' interno del Comune di Santarcangelo e rappresentati dalla Diocesi di Rimini sulla base di una rendicontazione degli interventi eseguiti ammessi con le modalità di cui al successivo art. 7;
- il restante 15% fra le altre confessioni religiose in proporzione alla rilevanza finanziaria delle rendicontazioni pervenute, ammesse con le modalità di cui al già citato art. 7, per ogni singola domanda avente diritto;
- tali domande usufruiscono del contributo su più esercizi fino ai tre anni successivi alla dichiarazione di esecuzione dell'intervento desumibile dai documenti (fattura ecc..) compatibilmente con l'ammontare delle somme introitate annualmente;
- l'acquisizione di aree/immobili, in linea con quanto stabilito al comma precedente, usufruiscono del contributo su più esercizi, convenzionalmente per anni 6 decorrenti dalla data di ammissione al primo contributo;
- le eventuali somme del plafond non erogate, così come ripartite tra le diverse confessioni religiose, si sommano ai contributi erogabili per gli interventi ammessi nell'annualità successiva a ciascuna confessione religiosa.

ART. 7 – PROCEDIMENTO PER L' ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune procede alla verifica della compatibilità delle domande pervenute con le finalità previste dalla deliberazione regionale n. 849/98, con i requisiti indicati e con i termini temporali previsti nel presente bando; verifica inoltre la loro completezza come indicato all'art. 5.

Le istanze di contributo pervenute oltre il termine stabilito nel bando non possono essere accolte così come le istanze incomplete che non siano state integrate nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione.

Il Comune procede successivamente alla verifica dei documenti che devono essere costituiti dalla sotto elencata documentazione:

Acquisizione aree/immobili

- Atto di compravendita come specificato al successivo art. 8.

Interventi edilizi (manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione)

- Estremi dell'Atto Abilitativo per ciascun intervento;

- Fatture quietanzate relative ai lavori espletati.

Il Comune procede quindi ad emettere apposita determina dirigenziale di riparto nel quale si dà atto delle domande presentate, di quelle ammesse a contributo, della quota parte percentuale finanziata e liquidabile sulla base delle spese effettivamente sostenute con le modalità di cui al successivo art. 8.

ART. 8 – MODALITA' DI EROGAZIONE

Interventi edilizi

Il contributo assegnato viene erogato a fronte della presentazione:

- di fatture e relative quietanze di pagamento attestanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere;
- della attestazione dell'avvenuto conseguimento dell'apposito titolo edilizio qualora non già provveduto al momento della presentazione della domanda.

La fattura, individuata come documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del contributo relativamente alle spese sopra indicate, deve possedere le seguenti caratteristiche:

1. fotocopia leggibile;
2. intestata alla ragione sociale richiedente, contenente una puntuale descrizione del servizio e/o bene fornito contenente un'indicazione chiara che la fornitura del servizio e/o bene è destinata alla sede degli interventi edilizi previsti;
3. correttamente quietanzata.

Acquisizione aree/immobili

Il contributo assegnato viene erogato a fronte della presentazione di atto di compravendita avente le seguenti caratteristiche:

1. fotocopia leggibile;
2. indicazione chiara della sua sottoscrizione da parte di soggetto avente titolo, registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e trascrizione presso l'Agenzia del Territorio;
3. Attestazione di avvenuto pagamento.

Detta documentazione deve essere presentata unitamente ad atto d'obbligo di costituzione di vincolo di destinazione d'uso di anni venti, regolarmente trascritto nei registri immobiliari.